N. R.G. 637/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione seconda civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Maria Caterina Chiulli	Presidente
Dott. Cesira D'Anella	Consigliere rel.
Dott. Maria Elena Catalano	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **637/2022** promossa in grado d'appello

DA

[redacted] **S.R.L.** (C.F. [redacted] con il patrocinio degli avv.ti [redacted] elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in [redacted] Milano giusta procura speciale alle liti in atti

APPELLANTE

CONTRO

[redacted] **S.R.L.** (C.F. [redacted] con il patrocinio degli avv.ti [redacted] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [redacted] in Milano in via [redacted]

APPELLATO

Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e9d3ddc61d089fe
Firmato Da: CHIULLI MARIA CATERINA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1c3766
Firmato Da: D'ANELLA CESIRA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 18d9e2

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per [redacted] S.R.L.

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa nel giudizio inter partes della sentenza di primo grado resa nel giudizio inter partes R.G. n. 892/10 dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Nicolini, n 691/2022 e pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 27.1.22, e notificata in data 2.2.2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:

- previa eventuale integrazione/rinnovazione della perizia al fine di accertare le vendite effettuate da [redacted] srl nell'area di [redacted] srl

nel periodo 2001-2008 nonché le provvigioni maturate dall'attrice sui clienti "[redacted] e "[redacted] srl" in pendenza di rapporto;

- previa eventuale ammissione delle prove orali dedotte;

***A.** condannare [redacted] srl al pagamento a favore di [redacted] srl:*

a) delle provvigioni maturate - e non erogate- per effetto delle vendite effettuate da [redacted] srl tra il 2009 ed il 2019 nella zona di competenza dell'agente [redacted] srl, nella misura di Euro 102.500,51;

b. delle provvigioni maturate - e non erogate- per effetto delle vendite effettuate nel periodo 2001 - 2008 da [redacted] spa nella zona di competenza dell'agente [redacted] srl in misura da accertare o comunque ritenuta equa sulle media delle provvigioni maturate annualmente dall'appellante medesima;

c. delle provvigioni maturate dall'agente [redacted] srl in pendenza di rapporto sui clienti "[redacted] e "[redacted] srl" in misura da accertare o ritenuta equa;

d. per effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai punti a), b) c) che precedono, al pagamento della somma risultante da rideterminazione di indennità sostitutiva del preavviso, indennità suppletiva di clientela e Firr .

e. Oltre interessi dal dovuto al saldo sulla somma previamente rivalutata.

***B.** Col favore delle spese dei due gradi di giudizio e dei costi sostenuti per la CTU."*

Per [redacted] S.R.L.

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni eventuale contraria istanza disattesa,

Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e9d3ddc61d089fe
Firmato Da: CHIULLI MARIA CATERINA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1c3766
Firmato Da: D'ANELLA CESIRA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 18d3e2

- rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 691/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata il 27.01.2022;

- in ogni caso , previa ammissione dei seguenti mezzi istruttorii, tempestivamente richiesti con la seconda memoria ex art. 183 cpc ed in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado:

I – PROVA PER TESTI SUI SEGUENTI CAPITOLI: 1) "Vero che dopo la stipula del contratto di agenzia commerciale con la [redacted] Srl., la [redacted] srl ha limitato la sua attività di procacciamento a due tre clienti senza incrementare il loro numero negli anni?"; 2) "Vero che negli ultimi 5 anni di permanenza del contratto la [redacted] srl cessava completamente la trasmissione di ordinativi?"; 3) "Vero che in diverse conversazioni telefoniche intercorse con la [redacted] srl, gli addetti della [redacted] srl, nel corso della durata del rapporto di rappresentanza commerciale, sollecitavano un maggiore impegno nello svolgimento del mandato?"; 4) "Vero che il tali occasioni il Sig [redacted] della [redacted] rispondeva che lui si dedicava esclusivamente alla vendita di bevande in Cina e che questo assorbiva tutto il suo impegno?"; 5) "Vero che per tale motivo la [redacted] srl si dedicava a pochissimi clienti dedicati su cui prendeva preventivo accordo di volta in volta circa prezzi e percentuale di provvigione con la preponente?"; 6) "Vero che tale modalità di lavoro è stata sempre la medesima senza procacciare altri clienti?"; 7) "Vero che la [redacted] srl ha sempre inviato gli estratti conto provvigionali completi alla [redacted] srl?"; 8) "Vero che la [redacted] srl, nel corso del rapporto di agenzia, ha svolto attività di rappresentanza commerciale anche per produttori e per imprese di commercializzazione di calzature antinfortunistiche da lavoro, concorrenti della [redacted] srl, pubblicizzandole anche sul suo sito?"; 9) "Vero che la [redacted] srl, era perfettamente a conoscenza del fatto che, a fronte della sua inerzia pressoché totale nel procacciare gli affari per l'odierna convenuta, quest'ultima agiva direttamente nella regione Lombardia?"; 10) "Vero che la [redacted] srl era consapevole e consenziente a che non le spettassero provvigioni per gli affari conclusi direttamente dalla preponente con clienti contattati in autonomia?"; 11) Vero che la [redacted] srl aveva concordato che gli unici clienti per i quale aveva diritto ad avere provvigioni erano quelli elencati nella mail inviatele il 23.05.2012 che si rammostra ad esso teste come documento 15 allegato alla II memoria 183 cpc?"; 12) "Vero che inoltre la [redacted] srl procedeva ad acquistare direttamente partite di calzature dalla [redacted] srl per poi rivenderle direttamente a terzi soggetti, come risulta a titolo di esempio dalle fatture che si rammostrano ad esso teste come documento 30 allegato alla II memoria 183 cpc?"; 13) "Vero che entrambe le parti erano d'accordo che non sussistesse diritto di esclusiva per entrambe le parti?"; 14) " Vero che la [redacted] ha sempre accettato le provvigioni riconosciute

Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e9d3ddc61d089fe
Firmato Da: CHIULLI MARIA CATERINA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1c3766
Firmato Da: D'ANELLA CESIRA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 18d3e2

accettandole come totali del lavoro svolto ?"; 15) " Vero che l'agente ogni fine mese chiedeva l'estratto conto delle provvigioni e la ditta lo inviava?"; 16) "Dica esso teste se la [redacted] srl ha contestato la mancanza di qualche provvigione per il lavoro svolto nel corso del rapporto di agenzia"; 17) "Ve-ro che per ogni possibile affare la [redacted] srl richiedeva il prezzo dei prodotti e la relativa provvigione senza autonomia nella vendita dei prodotti?"; 18) "Vero che si dall'inizio del rapporto di agenzia le parti erano consapevoli e concordi sul fatto che vi fossero clienti direzionali, cioè contattati e trattati direttamente dalla preponente, senza spettanza di provvigioni per l'agente?"; 19) "Vero che per la fornitura [redacted] il contratto è stato stipulato con la sede centrale di Roma e non ci sono ordini ricevuti dalla Lombardia?"; 20) "Dica esso teste se vi è stata una fornitura al gruppo A2A per 690.390 € "; 21) "Dica esso teste se la ABC è cliente della [redacted] srl"; 22) "Dica esso teste se la [redacted] srl ha effettuato forniture [redacted] alla [redacted] srl o al [redacted] 23) "Vero che per la [redacted] srl le provvigioni sono state regolarmente rendicontate e riconosciute in quanto cliente dalla attrice contattata?"; 24 "Vero che la situazione dare avere tra le parti è quello di cui alla mail del 04.05.2016 che si rammostra ad esso teste ed indicato come documento 17 allegato alla II memoria 183 cpc?"; 25) "Dica esso teste se la [redacted] srl ha provveduto a contattare i possibili clienti elencati nelle mail inviatele dalla [redacted] srl che si rammostra-no ed indicate come documenti 20-27 e 29 allegato alla II memoria 183 cpc"; 26) "Vero che la [redacted] srl procacciava affari e commercializzava prodotti concorrenti con quelli della [redacted] srl dei marchi indicati nel documento n. 28 allegato alla memoria II ex art. 183 cpc che si rammostra ad esso teste?"

Si indicano a testimoni: [redacted] residente a Caldarola (MC), [redacted] residente a Caldarola(MC); [redacted] residente a San Severino Marche; [redacted] residente a Tolentino.

NEL MERITO: in toto respingere tutte le domande di parte appellante perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto per le causali descritte in premessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio

IN VIA SUBORDINATA: rideterminare le somme richieste nella misura inferiore eventualmente dovuta.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa "

Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e9d3ddc61d089fe
Firmato Da: CHIULLI MARIA CATERINA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1c3766
Firmato Da: D'ANELLA CESIRA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 18d3e2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted] s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano il [redacted] s.r.l. chiedendone la condanna al pagamento delle provvigioni dirette residue, delle provvigioni indirette e delle indennità di fine rapporto maturate all'esito della cessazione del rapporto di agenzia intercorso tra l'attrice, quale agente, e la convenuta, quale preponente.

A fondamento della domanda parte attrice deduceva quanto segue.

A decorrere dall'anno 2000 [redacted] era stata incaricata stabilmente di promuovere le vendite di calzature antiinfortunistiche per conto della convenuta nell'ambito di una data zona e con diritto di esclusiva a suo favore, non essendo prevista nel regolamento contrattuale una deroga alla disciplina dispositiva posta dall'art. 1743 c.c., che vieta al preponente di valersi contemporaneamente di più agenti per la stessa zona e per lo stesso ramo di attività.

Da tale esclusiva di zona era disceso il diritto dell'attrice a riscuotere le provvigioni indirette, secondo quanto previsto dall'art. 1748 c.c., che riconosce, tra l'altro, all'agente beneficiario di una esclusiva di zona la provvigione sugli affari conclusi, direttamente o tramite altri agenti, dal preponente con terzi nella zona riservatagli.

Il rapporto dedotto in giudizio era terminato a luglio 2019 per effetto del recesso operato dalla preponente, che aveva allegato una insussistente giusta causa, consistita a suo dire nella concorrenza sleale derivante dalla violazione del diritto di esclusiva, previsto simmetricamente a favore della preponente dal medesimo art. 1743 c.c., non derogato neanche sotto tale profilo.

Tutto ciò premesso parte attrice domandava il saldo delle provvigioni dirette residue, ammontante ad euro 7.749,12, le indennità di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso, da calcolarsi sull'ammontare delle provvigioni dirette e indirette.

Il [redacted] s.r.l. si costituiva in giudizio affermando che, in realtà, il rapporto contrattuale era stato eseguito, tacitamente ma pacificamente, senza riconoscere alcuna esclusiva di zona in capo all'agente.

La convenuta negava anche di dovere le provvigioni dirette residue vantate dalla attrice ed eccepiva la prescrizione con riguardo alle provvigioni risalenti a più di cinque anni.

Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e9d3ddc61d089fe
Firmato Da: CHIULLI MARIA CATERINA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1c3766
Firmato Da: D'ANELLA CESIRA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 18d3e2

Il [redacted] negava, infine, che fosse dovuta l'indennità di preavviso, in quanto vi era già stato un suo recesso, efficace se pur verbale, nell'anno 2016, a cui era seguito un periodo lavorato ampiamente superiore a quello dovuto per legge.

Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Milano, dopo aver disposto CTU volta a calcolare l'ammontare delle provvigioni dirette e indirette e le indennità di fine rapporto, riteneva che le parti avessero tacitamente derogato al diritto di esclusiva in favore dell'agente; pertanto riconosceva come dovute soltanto le provvigioni dirette residue, l'indennità sostitutiva del preavviso (calcolata escludendo dal calcolo le provvigioni indirette) l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità FIRR e condannava il [redacted] a pagare a [redacted] l'importo complessivo di euro 11.963,57, oltre agli interessi legali e a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in € 545 per spese ed € 2.000,00 per onorari, oltre oneri di legge; poneva definitivamente il compenso del CTU a carico di ciascuna delle parti per la metà.

[redacted] proponeva appello avverso tale sentenza, per i motivi che saranno di seguito esaminati e chiedeva, in sua parziale riforma, l'accoglimento di tutte le domande svolte nel giudizio di primo grado.

Il [redacted] s.r.l. si costituiva in giudizio contestando l'avverso gravame e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

La causa veniva posta in decisione all'udienza collegiale del 28.6.2022 sulle conclusioni in epigrafe specificate, previa assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'agente avesse prestato l'assenso alla deroga all'obbligo di esclusiva.

Ha dedotto a questo riguardo che la motivazione resa dal Tribunale si basa sull'assioma secondo cui [redacted] "*non poteva non sapere*" che il [redacted] svolgesse direttamente l'attività di vendita, non avendo mai reclamato, nel corso di un rapporto contrattuale durato 19 anni, alcuna provvigione indiretta.

L'appellante deduce, al contrario, che il [redacted] non aveva fornito la prova che [redacted] fosse a conoscenza non solo dell'esistenza di clienti "direzionali", ossia riservati esclusivamente alla

Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e9d3ddc61d089fe
Firmato Da: CHIULLI MARIA CATERINA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1c3766
Firmato Da: D'ANELLA CESIRA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 18d3e2

mandante, ma anche di un vero e proprio assenso prestato dall'agente al fatto che la mandante potesse operare nel proprio territorio, senza riconoscere la provvigione all'agente; contesta, inoltre, le altre circostanze prese in esame dal Giudice di prime cure, osservando che la circostanza che [redacted] avesse pubblicizzato sul proprio sito calzature di ditte concorrenti non era pacifica, perché recisamente contestata dall'attrice, mentre la circostanza che [redacted] avesse acquistato direttamente calzature dalla mandante era del tutto irrilevante, non potendosi desumere da tale fatto alcun elemento a favore della volontà delle parti di derogare all'esclusiva.

Con il secondo motivo, connesso al precedente, l'appellante ha censurato la pronuncia nella parte in cui le spese processuali sono state ridotte in conseguenza dell'accoglimento, soltanto parziale della domanda di parte attrice e nella parte in cui sono state poste le spese di CTU a carico di entrambe le parti.

Ritiene la Corte che le doglianze siano infondate per i seguenti motivi.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato anche dal Giudice di prime cure, "*il diritto di esclusiva, benché costituisca elemento naturale del contratto di agenzia ai sensi dell'art. 1743 c.c., non ne è tuttavia elemento essenziale e può pertanto essere validamente derogato ad opera della volontà delle parti, deroga che può desumersi anche in via indiretta, purché in modo chiaro ed univoco (Cass. 23 aprile 2002 n. 5920); con la precisazione che la predetta deroga ben può essere esplicitata per il tramite di una tacita manifestazione di volontà, che può desumersi dal comportamento tenuto dalle parti al momento della conclusione del contratto ed anche successivamente al momento della esecuzione dello stesso*" (così testualmente pronuncia della Cass. n. 21073/07).

Nel caso di specie la deroga tacita al diritto di esclusiva si evince dalle seguenti, univoche circostanze.

In primo luogo, è oltre modo significativo il fatto che [redacted] avesse operato come agente, per ben 19 anni, nella stessa zona in cui la preponente svolgeva la propria attività di vendita diretta, senza mai contestare tale comportamento o reclamare la relativa provvigione; sicché, come ha correttamente osservato il primo Giudice, deve ritenersi assolutamente non credibile che l'attrice, come dalla stessa dichiarato, si sia resa conto soltanto al momento della cessazione del rapporto dell'attività di vendita diretta svolta dalla preponente nella zona che doveva essere affidata in esclusiva all'agente.

Ulteriori elementi di riscontro in tal senso si desumono dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è emerso (v. pag. 31) che in un lungo arco temporale (dal 2009 al 2019) erano

Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e9d3ddc61d089fe
Firmato Da: CHIULLI MARIA CATERINA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1c3766
Firmato Da: D'ANELLA CESIRA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 18d3e2

state effettuate regolarmente dalla preponente vendite nella zona di esclusiva dell'agente, circostanza che conferma come l'agente non potesse essere ignaro della regolare attività di vendita diretta svolta dalla preponente nella stessa zona di competenza dell'agente.

Il fatto che l'agente fosse consapevole della presenza di clienti direzionali, ossia di clienti con i quali la preponente operava direttamente, trova poi indiretta conferma nella comunicazione e-mail dell'11.12.2015 (v. doc. 16 fascicolo parte appellata) con la quale il [redacted] ha comunicato all'agente che [redacted] è sempre stato un cliente direzionale, nonché nella email, inviata in data 23.5.2012 (v. doc. 15 fascicolo appellata) con la quale il [redacted] ha reso noto all'agente l'elenco dei clienti "*agganciati alla* [redacted] elenco che non sarebbe stato necessario inviare nel caso in cui l'appellante avesse operato in esclusiva.

Occorre poi considerare che neppure risulta dagli atti di causa che parte appellante, pur essendo venuta a conoscenza della presenza di clienti direzionali, abbia mai contestato l'operato della preponente, circostanza che conferma ulteriormente la tacita, concorde volontà delle parti di derogare al diritto di esclusiva.

Infine, come ha condivisibilmente osservato il Giudice di prime cure, il fatto che tra le parti non operasse il regime di esclusività, trova conferma nelle risultanze delle fatture di acquisto prodotte (v. doc. 30 fascicolo parte appellata) dalle quali si desume agevolmente che [redacted] acquistava e rivendeva direttamente la stessa categoria di beni oggetto del contratto di agenzia.

Si osserva, infine, che appare oltre modo significativo in tal senso anche il fatto, risultante dal documento n. 20 di parte appellata, che l'agente pubblicizzava sul proprio sito internet calzature di imprese concorrenti.

Le considerazioni che precedono evidenziano, pertanto, la presenza di numerosi, significativi e concordanti elementi di prova che, unitariamente considerati, inducono a ritenere che le parti avessero tacitamente derogato al diritto di esclusiva.

È parimenti infondato il secondo motivo d'appello, in quanto le spese di lite sono state correttamente liquidate sulla base di quanto riconosciuto in sentenza.

Per tali motivi l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado.

Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.

Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e9d3ddc61d089fe
Firmato Da: CHIULLI MARIA CATERINA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1c3766
Firmato Da: D'ANELLA CESIRA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 18d3e2

Le spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/14 (che trova applicazione nel caso di specie, in quanto l'attività difensiva delle parti in causa si è esaurita in data 17 ottobre 2022, alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica) tenuto conto del valore della controversia (da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00) e della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 691/2022, pubblicata in data 27.1.2022, che conferma;

condanna l'appellante, [redacted] s.r.l., a rifondere al [redacted] s.r.l. le spese del grado, che liquida in euro 9.515,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 26 ottobre 2022

Il consigliere est.

Cesira D'Anella

Il Presidente

Maria Caterina Chiulli

Firmato Da: BORETTI MARCO CARLO ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e9d3ddc61d089fe
Firmato Da: CHIULLI MARIA CATERINA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1c3766
Firmato Da: D'ANELLA CESIRA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 18d3e2